

REGOLAMENTO (CE) N. 2482/95 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1995

recante misure transitorie per l'Austria nel settore delle bevande spiritose

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione succitato, in particolare l'articolo 14,

considerando che l'atto di adesione prevede, per l'elaborazione delle bevande spiritose in Austria, un periodo transitorio fino al 31 dicembre 1995 nel corso del quale tali prodotti possono essere elaborati conformemente alla normativa nazionale in vigore prima dell'adesione;

considerando che in base alla normativa nazionale il tenore massimo di alcole metilico delle bevande spiritose in Austria è fissato a 1 500 g/hl; che il regolamento (CEE) n. 1576/89 ha fissato lo stesso tenore a 1 000 g/hl; che l'Austria ha chiesto di poter mantenere il suddetto tenore massimo per prodotti tipici a base di talune bacche; che è opportuno procedere ad una valutazione più approfondita di tale domanda ed esaminare le possibilità di ridurre il tenore di metanolo di tali prodotti; che è quindi necessario prorogare per un periodo limitato a un anno la misura transitoria di cui beneficia l'Austria, esclusivamente per i suddetti prodotti, in attesa dei risultati di tale valutazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di applicazione per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure transitorie previste nell'allegato XV, punto VII, lettera b), punto IV, 1, primo trattino dell'atto di adesione sono prorogate fino al 31 dicembre 1996 per quanto attiene all'elaborazione e fino al 31 dicembre 1997 per quanto attiene alla commercializzazione delle acquaviti di frutta elaborate in Austria e rispondenti al disposto dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera i) del regolamento (CEE) n. 1576/89, provenienti dai seguenti frutti:

- ribes rosso e nero (*Ribes specialis*),
- lamponi (*Rubus idaeus* L.),
- more (*Rubus fruticosus* L.),
- sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia* var. *edulis*),
- sambuco (*Sambucus nigra*).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.